



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BOLOGNA

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ALESSANDRINI	ALESSANDRO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	BOLOGNESI	VALERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MORGANTINI	MARCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2153/2015
spedito il 06/08/2015

- avverso la sentenza n. 139/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di BOLOGNA

contro:
AGENTE DI RISCOSSIONE BOLOGNA EQUITALIA CENTRO S.P.A.
difeso da:

[redacted]
[redacted] 40131 BOLOGNA

proposto dall'appellante:

[redacted]
VIA [redacted] 40100 BOLOGNA BO

difeso da:

[redacted]
VIA BENEDETTO MARCELLO 48 20124 MILANO MI

Atti impugnati:

- ATTO PIGNORAM. n° 20/2014/1 [redacted] IRPEF-ADD.REG. 2006
- ATTO PIGNORAM. n° 20/2014/1 [redacted] IRPEF-ADD.COM. 2006
- ATTO PIGNORAM. n° 20/2014/1 [redacted] IRPEF-ALTRO 2006
- ATTO PIGNORAM. n° 20/2014/1 [redacted] IVA-ALIQUEOTE 2006
- ATTO PIGNORAM. n° 20/2014/1 [redacted] IRAP 2006

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2153/2015

UDIENZA DEL

20/05/2016 ore 09:15

N°

2094/8/16

PRONUNCIATA IL:

20 MAG 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22 LUG 2016

Il Segretario

Leonardo Fusco

La contribuente [redacted] ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna avverso la notifica delle cartelle di pagamento n. 0202012002826 [redacted] e n. 0202013000828 [redacted] ed il pignoramento presso terzi dell'indennità di fine rapporto di lavoro, eseguiti da Equitalia Centro s.p.a., chiedendone l'annullamento.

Deduceva, allo scopo, l'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e l'illegittima costituzione di pignoramento poiché eseguita nell'ambito temporale per il quale l'articolo 1, comma 623, della legge 27.12.2013, n. 147, aveva disposto la sospensione della riscossione dei crediti tributari.

Resisteva Equitalia Centro e, sostenuta la legittimità del proprio operato, avendo eseguito le notificazioni delle cartelle di pagamento nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 60, lett. e), del DPR 600/73 e dall'articolo 26 del DPR 602/73 eccepiva, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario, trattandosi di vertenza sugli atti esecutivi dell'esecuzione forzata tributaria.

La Commissione adita, con sentenza n. 139/5/15 del 22.12.2014, dichiarava il difetto di giurisdizione ritenendo l'impugnazione di atti di pignoramento materia devoluta alla competenza del giudice ordinario.

Avverso la decisione di primo grado la contribuente ha proposto appello a questa Commissione chiedendone l'annullamento.

Deduce, allo scopo, di avere impugnato, con il ricorso in primo grado, sia le cartelle di pagamento che l'atto di pignoramento per cui, per espressa disposizione dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 546/92, la dichiarazione di difetto di giurisdizione non avrebbe potuto, comunque, riguardare le sollevate eccezioni di legittimità riguardanti le cartelle di pagamento.

Eccepisce, altresì, che, nella fattispecie, neppure l'atto di pignoramento può essere sottratto alla giurisdizione del giudice tributario poiché, anche se non rientra nell'elenco degli atti indicati dall'articolo 19 del D.Lgs. 546/92, è, comunque, atto autoritativo, emesso nell'esercizio del potere impositivo, avente, quindi, le caratteristiche per essere oggetto di controversia tributaria, da rimettere alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

Resiste Equitalia Centro chiedendo la conferma dell'appellata sentenza e controdeduce che il pignoramento presso terzi è un atto della esecuzione forzata e l'opposizione all'esecuzione deve essere interposta avanti il giudice dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 615-617 del c.p.c..

Osserva, il Collegio, che va, innanzitutto, premesso che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (CASS. n.20889/2006; n.27209/2009; n.3773/2014), la giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati dall'articolo 2 del d.lgs. 546/92, è attribuita in via esclusiva, *ratione materiae*, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione Finanziaria e che, ai fini della sua sussistenza, è necessario che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo, proprio del rapporto tributario.

Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che la fattispecie oggetto della presente controversia, instaurata dalla contribuente, relativa alla contestazione di un atto, la cartella di pagamento, rappresentante una prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria, rientri, a pieno titolo, nell'ambito delineato dal richiamato articolo 2 del d.lgs. 546/92, essendo espressamente richiamato, fra gli atti impugnabili ed oggetto di ricorso, dall'articolo 19, comma 1, lett. d) dello stesso d.lgs. 546/92.

Nello stesso tempo l'azione della contribuente ha, altresì, investito anche un atto di pignoramento presso terzi che, quale atto dell'esecuzione, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 546/92, sarebbe escluso dall'ambito della giurisdizione tributaria, ma, nella fattispecie, certamente non incidente sulla risoluzione dell'oggetto principale della controversia che non riguarda l'atto dell'esecuzione, ma il suo atto presupposto, il titolo esecutivo rappresentato dalle cartelle di pagamento, mediante le quali l'Amministrazione Finanziaria ha esercitato la pretesa tributaria che la contribuente ritiene non dovuta.

Investendo quindi la controversia l'accertamento della fondatezza, o meno, della pretesa tributaria, esistono tutti i presupposti che sostengono la valida instaurazione del giudizio dinanzi al giudice tributario.

Poiché con l'appellata sentenza il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. 546/92, deve essere rimessa alla Commissione tributaria Provinciale per la decisione.

P. Q. M.

dichiara la giurisdizione della Commissione Tributaria e, per l'effetto, rimette la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna per la decisione in diritto e nel merito.

Bologna, 20.05.2016

Il Presidente-relatore

